

**N**iente da fare, almeno fino a settembre, per le nuove disposizioni in merito all'inclusione scolastica, contenute nel decreto legislativo 66/2017. La legge di bilancio (n. 145/2018, articolo 1 comma 1138) mantiene in vigore le norme sull'accertamento della disabilità degli alunni a opera dell'Asl e relativa certificazione e le proposte di competenze del gruppo Glho ai fini della definizione delle ore di sostegno, così come le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

Rimandata al primo settembre 2019 anche la norma che affida all'unità di valutazione multidisciplinare la redazione del profilo di funzionamento e, di conseguenza, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale restano in vigore.

Anche la costituzione presso ogni ambito territoriale del gruppo per l'inclusione territoriale (Git) subirà lo spostamento alla stessa data e non avrà più le funzioni previste dal decreto legislativo 66/17, ma un compito di supporto alle scuole, sia in termini di strumenti che di strategie efficaci per l'inclusione.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e rivisti nella loro durata, sono entrati nel nostro sistema educativo con la legge del 28 marzo 2003 n. 53, che prevede la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni «attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-



## L'inclusione tra i banchi rimandata a settembre

Sarebbero dovute entrare in vigore a gennaio 2019, invece le disposizioni previste dal decreto legislativo 66/2017 saranno attuate da settembre con l'emanazione di un decreto correttivo

ra, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore». Per gli studenti con disabilità certificata, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

**Le strutture ospitanti i periodi di lavoro devono garantire spazi adeguati per consentire** agli studenti con disabilità l'esercizio delle attività previste, anche attraverso l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche. Con decreto del ministro dell'Istruzione saranno definite linee guida in merito ai percorsi. La stessa legge di bilancio 2019 incrementa di 25 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa relativa all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

La figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (assistente *ad personam*) è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve essere richiesta dal dirigente scolastico all'ente locale. Gli enti locali, o con essi convenzionati, sono tenuti a fornire gli assistenti agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa. ■